



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 144/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30831 del Registro di Segreteria, proposto da

C. B. , C.F. Omissis, nata a Omissis, il Omissis, ivi residente in Via Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Colletti per mandato in atti, con studio in Roma, Viale Africa, n. 120, e domicilio eletto presso l'indirizzo pec alfonso.colletti@avvsciacca.legalmail.it

ricorrente

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile, domiciliato presso

Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, in Milano Via Tarchetti, 6

resistente

contro

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ATS MILANO) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Corso Italia n. 52 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, legali interni dell'Agenzia, con domicilio eletto presso la sede legale della ATS, in Milano Corso Italia n. 52

resistente

contro

Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta 5, elettivamente domiciliato presso la propria sede e presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it

resistente

contro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Legnano (Mi) Via Papa Giovanni Paolo II

convenuta – contumace

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere; con vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.

Per il resistente INPS; dichiarare cessata la materia del contendere; spese compensate.

Per il resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze: dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.

Per il resistente Ministero della Salute: dichiarare cessata la materia del contendere.

Per la resistente ATS Milano: dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque respingere il ricorso.

FATTO

La ricorrente, premesso di avere svolto il proprio servizio presso differenti datori di lavoro pubblici, e di essere titolare di pensione “anticipata”, come da provvedimento INPS Direzione Provinciale di Omissis Omissis, prot. INPS. Omissis, iscrizione 50589836, n. Omissis, con decorrenza Omissis per un importo annuo lordo di euro 19.443,05, ha lamentato l’erroneità per difetto dell’ammontare del proprio trattamento di quiescenza, citando in giudizio i soggetti indicati in epigrafe.

Si è costituito l’INPS, dichiarando di avere provveduto a liquidare alla ricorrente il corretto trattamento di quiescenza, dopo avere ricevuto i necessari dati dal Ministero competente.

Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ATS Milano, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

Si è costituito il Ministero della Salute, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.

Non si è costituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese.

All’udienza dell’8.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato che le problematiche relative alla posizione contributiva erano state risolte, e liquidate le corrette spettanze, e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha insistito nella propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La causa è stata trattenuta in decisione (art. 167 comma 1 del Codice di Giustizia Contabile).

DIRITTO

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, regolarmente citata e non comparsa, deve essere dichiarata contumace.

Occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, dell’ATS Milano e del Ministero dell’Economia e delle Finanze: poichè è contestato esclusivamente un

provvedimento dell'INPS, la legittimazione passiva si concentra in capo all'Istituto, né la ricorrente deve ritenersi onerata all'individuazione, all'interno del complesso procedimento amministrativo che ha condotto alla liquidazione del trattamento previdenziale, a quale dei numerosi soggetti intervenuti sia imputabile il "disguido" determinante l'erroneità del suddetto trattamento.

Nel merito, occorre dichiarare cessata la materia del contendere, vista l'avvenuta definizione in sede amministrativa delle problematiche oggetto di controversia.

Le spese legali, nel rapporto processuale tra la ricorrente e l'INPS, devono essere liquidate come in dispositivo e addebitate all'Istituto previdenziale secondo il principio della "soccumbenza virtuale", con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario: L'Istituto, infatti, ha provveduto alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico soltanto all'esito della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

In considerazione della complessità e particolarità della vicenda, si compensano integralmente le spese di giudizio, nel rapporto processuale tra la ricorrente e le altre parti in causa (la parte non costituita non ne ha affrontate).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l'INPS al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario; dichiara il difetto di legittimazione passiva degli altri enti citati; compensa integralmente le spese di giudizio, nel rapporto processuale tra la ricorrente e gli altri enti citati.

Milano, 08.10.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10.10.2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Federica Dainotti

(firmato digitalmente)